




COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24/06/2014

N. 17

OGGETTO: Comunicazione nomina dei Consiglieri Delegati.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica	X			12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna		X	
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 16 Assenti n. 1				

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di atto allegata all'originale;

Ricordato che il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e l'elezione del Consiglio Comunale - proclamati eletti dall'adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali, come risulta dal verbale delle operazioni del giorno 27/05/2014 - in conformità alla normativa elettorale stabilita con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione n. 11, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/06/2014, con la quale si è provveduto alla convalida degli eletti;

Richiamati i Decreti nn. 50, 51, 52, 53 e 54 in data 04/06/2014 (*agli atti*), mediante i quali il Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ha formalizzato - nel rispetto del principio delle pari opportunità come previsto dal comma 137 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, nonché degli artt. 10 comma 2 e 32 comma 1 dello Statuto comunale - la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco;

Visto il verbale n. 14 del Consiglio Comunale in data 12/06/2014, inerente la comunicazione al Consiglio Comunale della nomina dei componenti della Giunta Comunale;

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega;*

Sentita l'esposizione del Sindaco il quale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 44, comma 1 sopra citato, comunica di avere formalizzato con propri Decreti nn. 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 in data 17/06/2014 (*allegati in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale*), la nomina dei Consiglieri delegati appartenenti al Gruppo Consiliare "**Movimento per Lavagna**" per le seguenti materie:

Bartolini Salimbeni Federica – **Servizi Sociali**;
Di Capita Luca – **Decentramento quartieri (Frazioni)**;
Iacone Valeria – **Politiche giovanili**;
Scardavilli Alex – **Cultura – Servizi Cimiteriali**;
Schiaffino Nicola – **Protezione Civile – Volontariato – Servizi Informatici**;
Talerico Massimo – **Gestione Patrimonio – Demanio**;
Vagge Anna – **Manifestazioni ed Eventi – Sestieri**;

PRENDE ATTO



- che, in forza dei citati Decreti del Sindaco nn. 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 in data 17/06/2014 (*allegati in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale*), sono state assegnate ai Consiglieri di maggioranza, non facenti parte della Giunta Comunale, le deleghe per le materie sopra riportate.

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

LC/fs



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova



DECRETO DEL SINDACO N. 66 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che "il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali" (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che la **Sig.ra Bartolini Salimbeni Federica** è Consigliere comunale e le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;



DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Bartolini Salimbeni Federica**:

SERVIZI SOCIALI

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, li 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, li 17/06/2014




**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**

Visto per presa visione:

Bartolomeo Selubri Fedraro

Li: 17 GIU. 2014





COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova



DECRETO DEL SINDACO N. 67 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che il Dott. Di Capita Luca è Consigliere comunale e le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;



Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Dott. Di Capita Luca**:

DECENTRAMENTO QUARTIERI (FRAZIONI)


Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, li 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, li 17/06/2014



**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**

Visto per presa visione:

[Handwritten Signature]


Li: 17 GIU. 2014





COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova



DECRETO DEL SINDACO N. 68 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248; che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che la **Dott.ssa Iacone Valeria** è Consigliere comunale e le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;



DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Dott.ssa Iacone Valeria**:

POLITICHE GIOVANILI

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, li 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, li 17/06/2014




**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**

Visto per presa visione:

Incaudabile

Li: _____





COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

DECRETO DEL SINDACO N. 69 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che il **Sig. Scardavilli Alex** è Consigliere comunale e le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Scardavilli Alex**:

CULTURA – SERVIZI CIMITERIALI

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, li 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, li 17/06/2014



**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**

Visto per presa visione:

[Handwritten Signature]

Li: 17 GIU. 2014





COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova



DECRETO DEL SINDACO N. 70 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che il **Dott. Schiaffino Nicola** è Consigliere comunale e le condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;



DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Dott. Schiaffino Nicola:**

PROTEZIONE CIVILE – VOLONTARIATO – SERVIZI INFORMATICI

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.


Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, il 17/06/2014

**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**



Dalla residenza Comunale, il 17/06/2014


**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**



Visto per presa visione:

Luca Sili

Li: 17 GIU. 2014





COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

DECRETO DEL SINDACO N. 71 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;

Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;



Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che il Sig. Talerico Massimo è Consigliere comunale e le condizioni di candidatura, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;



DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Talerico Massimo**:

GESTIONE PATRIMONIO – DEMANIO

Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, li 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, li 17/06/2014




**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**

Visto per presa visione:



Li: 17 GIU 2014





COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova



DECRETO DEL SINDACO N. 72 DEL 17/06/2014

IL SINDACO

Visto l'articolo 44 dello Statuto Comunale che testualmente dispone:

1. *Il Sindaco, per particolari e determinate materie, può disporre incarichi e deleghe delle sue funzioni a taluni Consiglieri comunali.*
2. *L'atto di delegazione, del quale viene data comunicazione al Consiglio Comunale, specifica i poteri dei delegati, i quali possono partecipare, assentandosi al momento del voto, alle riunioni di Giunta ove vengano trattate le questioni oggetto della delega.*

Richiamata la sentenza del T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27/04/2004, n. 1248: che ammette, a talune condizioni, la delega di materie ai Consiglieri comunali: "È *"ius receptum"* che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, ben possa prevedere la delegabilità ai Consiglieri comunali, da parte del Sindaco, di alcune competenze. Deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, **escludendosi in tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato.** Tale delega non altera le regole organizzative dell'ente, avendo il Sindaco escluso che il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali."

Ritenuto pertanto di avvalersi della norma statutaria, reinterpretata alla luce dei canoni di legittimità enunciati dalla sentenza del Tar Toscana sopra riportati;

Considerato in particolare che la delega o l'incarico su specifiche materie non deve essere tanto ampia da alterare le regole organizzative dell'Ente, dovendosi escludere che *"il Consigliere delegato partecipi alle sedute della Giunta, abbia poteri decisionali di alcun tipo, e soprattutto che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri sui dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali"* (TAR Toscana 1248/2004);

Ricordato che le deleghe dovranno riguardare esclusivamente specifiche attività o servizi ben individuati, che non possono coincidere con un intero servizio amministrativo di tipica competenza assessorile;



Specificati come segue i poteri del Consigliere delegato:

- il Consigliere delegato dovrà muoversi nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e quindi nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di qualsiasi compito di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e controllato;
- il Consigliere delegato dovrà occuparsi esclusivamente di funzioni propositive e di consulenza funzionali all'attività di indirizzo del Consiglio comunale nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali;
- il Consigliere delegato potrà esporre alla cittadinanza la "posizione" del Comune, senza peraltro mai assumere le caratteristiche di rappresentanza esterna, attribuita esclusivamente al Sindaco;

Precisato che il Consigliere delegato non può partecipare alle sedute della Giunta;

Precisato inoltre che il Sindaco, in base ai principi in tema di delega amministrativa, mantiene la competenza della materia delegata, con possibilità in qualsiasi momento di revocare la delega, o di esercitare la competenza delegata in avocazione, e rimane l'unico organo titolare ad effettuare le proposte di deliberazione inerenti le materie delegate nonché ad esprimere all'esterno la volontà del Comune;

Rilevato che la **Dott.ssa Vagge Anna** è Consigliere comunale e le condizioni di candidatura, eleggibilità, compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi che, all'articolo 29, prevede la forma del decreto per gli atti del Sindaco in materia di organizzazione e ritenuto di adottare il presente atto nella stessa forma per ragioni di omogeneità nonché di numerazione, raccolta e ordinata tenuta degli atti;

Richiamato l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal Decreto Legge n. 174/2012 che prevede per ogni atto amministrativo l'esercizio del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, da parte di ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamata in materia la direttiva del Segretario Generale prot. n. 6678 in data 03/03/2013 che, con riferimento agli atti del Sindaco, disponeva che tale controllo in fase preventiva venisse svolto dal Responsabile del procedimento dell'atto, ai

sensi degli articoli 6 e seguenti della Legge n. 241/1990;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme qui richiamate, è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Vice Segretario Generale, in considerazione dell'assenza del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;



DECRETA

Di nominare, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Comunale e con i poteri e i limiti sopra esplicitati, quale Consigliere delegato del Sindaco, per le materie appresso elencate, il **Consigliere Dott.ssa Vagge Anna**:

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – SESTIERI


Di comunicare, a cura dell'ufficio di Segreteria Generale, il presente atto all'interessato per presa visione, precisando che da tale momento la nomina diventa efficace.

Di dare atto che le condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità sono state deliberate dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta del 12/06/2014 con atto n. 11, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Di quanto sopra, giusto il disposto dell' art. 44, comma 2, dello Statuto comunale sarà data comunicazione al Consiglio Comunale.


Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., limitatamente all'acquisizione ed esame delle autocertificazioni ed al rispetto delle norme richiamate.

Lavagna, il 17/06/2014



**Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Lorella Cella)**

Dalla residenza Comunale, il 17/06/2014



**IL SINDACO
Dott. Giuseppe SANGUINETI**


Visto per presa visione:

Li: _____




Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====
Pubblicata in data 26 GIU. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)
